DIRITTO e GIUSTIZI@
IL QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE GIURIDICA

sabato 21 novembre 2009
Articoli - Quotidiano del: **21/11/2009**

Bene la normativa anti-stalking (da migliorare) ma contro i predatori la prima arma è la capacità di reagire delle donne

(Casa delle donne per non subire violenza, «Donne e bambini che subiscono violenza: indicazioni per l'assistenza legale», a cura di Nadia del Frate, Elena Tasca e Susanna Zaccaria)

«*Se la donna viene trasformata in un'imputata* – diceva l'avvocato Tina Lagostena Bassi nel primo processo per stupro mandato in onda dalla Rai il 26 aprile 1979 – *si ottiene che non si facciano denunce per violenza carnale. Una donna ha diritto di essere quello che vuole, senza bisogno di difensore, e io non sono difensore della donna, io sono l'accusatore di un certo modo di fare i processi per violenza».* Le sue arringhe passarono alla storia: fu lei – la sorella delle vittime e la nemica del vittimismo – a portare nelle aule di Tribunale per la prima volta la parola stupro. E insistette, nel 1979, per trasmettere in televisione quel giudizio al fine di dare coraggio a tutte le donne che non denunciavano i soprusi. All'epoca, prima della legge 66 del 1996 (di cui Lagostena Bassi fu cofirmataria), lo stupro costituiva un reato contro la moralità pubblica e il buon costume. Ma la violenza sulle donne non ha tempo né confini: è endemica e non risparmia nessuna nazione neanche i paesi più industrializzati. Di strada ne abbiano fatta tanta: leggi, dati, statistiche ma la paura e la vergogna sono ancora lì in agguato nell'assordante silenzio. Su quasi 7 milioni di donne che hanno subito almeno una volta violenza da un uomo solo pochissime lo denunciano, appena il 4 per cento, mentre il 2,4 per cento si rivolge a centri di ascolto o associazioni. Il 24 per cento delle donne, invece – secondo l'ultima ricerca *screening* realizzata dall'Istat (vedi articolo sopra) – non ne ha fatto parola con nessuno. Spesso le donne vivono la violenza in un clima di forte isolamento sociale. Per questo è importante che anche il legale abbia una compiuta conoscenza delle dimensioni del fenomeno e dei suoi meccanismi per poter fornire un'appropriata assistenza. Da qui l'iniziativa della «Casa delle donne per non subire violenza» – un centro antiviolenza attivo a Bologna dal 1990 – che ha messo a punto un opuscolo informativo (qui leggibile come documento correlato), distribuito a tutti gli avvocati dell'Ordine forense felsineo, che fornirà ai legali i principali strumenti di lettura e di comprensione del fenomeno della violenza su donne e minori. A spiegarlo è Susanna Zaccaria – legale del foro di Bologna che da tempo collabora con la Casa delle donne – che insieme alle colleghe Nadia del Frate e Elena Tasca ne ha curato il progetto.

Avvocato Zaccaria come nasce l'idea di un *baedeker* per i legali?
È nata da un'iniziativa della Casa delle donne che spesso organizza eventi di formazione: dopo i corsi per gli operatori socio-sanitari e le Forze dell'Ordine, si è pensato di rivolgersi agli avvocati, in particolare a quelli che non trattano la materia. L'opuscolo voleva essere l'occasione per dare ai colleghi che si occupano di altro un'indicazione: anche solo i numeri a cui rivolgersi o comunque alcune chiavi di lettura per quei casi di violenza familiare che magari sono un po' particolari e non vengono seguiti da tutti.

Assiste legalmente chi si rivolge alla «Casa delle donne per non subire violenza»?
Le donne che si rivolgono all'Associazione vanno ovunque nel senso che io e le altre colleghe che abbiamo seguito l'opuscolo collaboriamo quando c'è bisogno di un'indicazione e ne assistiamo diverse. È chiaro, però, che chi ha un altro legale viene seguito dal proprio. Quindi, sì io le due colleghe – Nadia del Frate e Elena Tasca – siamo un po' di riferimento.

Perchè è così difficile per una donna denunciare un abuso specialmente se è domestico?
Ma, diciamo che tutto si basa sul legame che c'è con la persona che compie questi atti. Il problema, in realtà, sono proprio i meccanismi che si creano all'interno di questi rapporti: non si può far finta di niente se si pensa che la persona che fa del male è l'uomo sul quale c'è stato un investimento di vita, magari ci sono dei figli. Quindi c'è proprio la difficoltà ad ammettere che la scelta è ricaduta su quella persona. E poi la violenza si manifesta con dei meccanismi che ormai sono abbastanza conosciuti: questi uomini non sono sempre e solo violenti ma alternano momenti di disponibilità estrema a momenti di totale indisponibilità. Si crea così un meccanismo da cui le donne tendenzialmente fanno più o meno fatica a uscire. Insomma, tempi molto lunghi ma anche storie di donne che da vent'anni si trovano in questa situazione. Sembra inconcepibile ma è così.

Dopo aver denunciato la violenza come si procede legalmente. Qual è l'assistenza che un avvocato può dare a una donna che comunque è psicologicamente provata?
Allora, la prima fase è coperta da segreto istruttorio quindi l'avvocato non è che può andare a vedere degli atti o consultare il fascicolo e delle volte non sappiamo neanche chi sia il pubblico ministero: questi procedimenti, infatti, non vengono comunicati con la

stessa facilità degli altri. Tuttavia, rivolgersi immediatamente al legale può aiutare a leggere alcune fasi, quindi a capire come ci si debba comportare e a sapere cosa vuol dire quando si viene richiamati dalla Polizia giudiziaria perchè magari il Pm vuole dei chiarimenti. La prima parte è tutta proprio di assistenza dopodichè è anche giusto che la donna sappia che cosa può fare, che può costituirsi parte civile. E viene anche aiutata nella testimonianza. Un'assistenza dunque abbastanza assidua per tutta la fase del processo.

Ma si può intervenire con un ordine di protezione evitando così che l'uomo si riavvicini alla donna.
Esatto. Di solito i casi in cui c'è una sola denuncia sono veramente pochi: per cui i fatti sono diversi magari ci sono alcune denunce precedenti probabilmente anche con un *escalation* nella pericolosità. Se poi la donna decide di separarsi quello è un momento delicatissimo in cui ci può essere un incremento proprio di questi fatti, allora si deve valutare se chiedere un ordine di protezione appunto e comunque anche cercare di far riferimento, quando si sa chi è, al pubblico ministero. Perché è proprio la persona offesa che riesce a portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria l'effettiva pericolosità dell'uomo. Quando ci sono dieci denunce e vanno a dieci pubblici ministeri diversi nessuno di loro è in grado di capire effettivamente quanto sia grave. L'avvocato, dunque, può aiutare per riunire i procedimenti e in ogni caso, oltre all'assistenza vera e propria, diventa un po' un referente.

L'introduzione del reato di atti persecutori nel Codice penale, il cosiddetto *stalking*, vi aiuta? In che modo?
Non l'avevamo e lo volevamo assolutamente: bene diciamo che era ora. Poi si può dire che ci sono dei limiti per come è stata formulata la norma, sicuramente meglio averlo piuttosto che no. Ma, si sta cominciando a vedere un pochino ora come funziona, dato che la normativa si applica a tutti i fatti successivi all'approvazione della disciplina, considerando anche che si tratta di un reato che si perfeziona sulla ripetitività di questi comportamenti. Si spera comunque che la norma possa essere modificata. Certo, prima mancava lo strumento ci arrabattavamo a usare altre norme per punire questi comportamenti, adesso invece ce ne è uno *ad hoc.*

È necessaria una formulazione diversa?
È una norma che richiede che effettivamente si verifichino molte condizioni per cui addirittura si dibatte se serva o no un certificato che attesti la situazione di turbamento psicologico. Insomma si discute molto, poi effettivamente posso dire che mi va bene discutere.

In sostanza l'importante è che lo strumento ci sia?
Sì, poi questa materia è sempre molto onerosa per la persona offesa più che quando si subiscono altri tipi di delitti. Viene richiesto un onere di dimostrazione particolare e comunque, se devo dire la mia, è molto pesante dover dimostrare che si sta subendo questo tipo di reati: francamente non lo trovo proprio giusto.

La Camera dei deputati a gennaio scorso ha approvato il disegno di legge 1440 sulle «Misure contro gli atti persecutori» che giace ora in Senato (Ddl 1348). Speriamo quindi che ci sia una definizione migliore dello strumento.
Questo, però, lo diciamo troppo spesso. In questa materia si fa veramente fatica e siamo costretti a esultare quando arrivano delle norme che dopo devono essere corrette e ricorrette. Come è successo anche con l'ordine di protezione: al primo colpo insomma c'era qualcosina che proprio non andava bene e poi è stato modificato qualche anno dopo.

Qual è la percentuale di casi di violenza che lei tratta nella sua attività?
Guardi alta, mi occupo sia di violenza sessuale che di maltrattamenti e, anche se alcuni casi non portano alla denuncia, siamo attorno al 70-80 per cento.

Molti casi rimangono sommersi dunque?
Sì, perché magari all'interno di una separazione si rinuncia a fare la denuncia, si cerca di uscirne e non sempre è possibile richiedere degli ordini di protezione quando si pensa che non vengano minimamente rispettati. Facciamo sempre una valutazione di tutela dell'incolumità, cioè al di là dello strumento che si va a scegliere, molto spesso l'unica soluzione rimane allontanare la donna con il bambino. Può capitare, poi, che in alcune separazioni la donna voglia tenere per sé il segreto dell'ingiustizia subita probabilmente per un'inconscia vergogna, per paura del giudizio degli altri o spesso per il timore di non poter condurre in seguito una vita normale.

Cristina Cappuccini

Indietro